

COMUNE DI SAN FIOR

Provincia Di Treviso



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD
ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ORGANIZZAZIONI SOCIALI, CULTURALI,
RICREATIVE E SPORTIVE (LEGGE N. 241/1990 ART. 12).**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 Giugno 2020

ART. 1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il Comune di San Fior promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività culturali, sportive, ricreative e sociali nell'ambito del territorio comunale con particolare attenzione alle attività che hanno la finalità di fornire un aiuto alle famiglie del Comune che versano in situazioni di difficoltà, nell'ottica di favorire la costruzione di uno spirito di comunità e di cittadinanza attiva.

Il presente Regolamento detta i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni, Comitati, Gruppi ed organizzazioni similari, che operano nel territorio comunale (in seguito denominate genericamente "associazioni"):

- a) che operano senza finalità di lucro e per scopi che non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume;
- b) che abbiano un'organizzazione interna a base democratica ed un rappresentante legale responsabile dell'associazione;
- c) che promuovano e realizzino attività sociali, culturali, sportive, ricreative dirette alla cura di interessi aventi rilevanza sociale secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- d) regolarmente iscritte all'anagrafe tributaria o al Registro del terzo Settore.

ART. 2 DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO

Il termine contributo va inteso in senso lato, ricomprendendovi principalmente in esso le previsioni di cui all'art. 12 primo comma della Legge 07.08.1990, n. 241. Oltre alle somme di denaro, si considerano pertanto contributi anche tutti quei casi di attribuzione di vantaggi economici all'Associazione quali, a titolo esemplificativo, l'occasionale prestazione di servizi comunali, l'utilizzo di beni (mobili) di proprietà dell'Amministrazione, la stampa di manifesti o inviti, l'offerta di targhe o medaglie ecc...

ART. 3 TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO

Ai fini del presente Regolamento i contributi si distinguono in:

- a) **ORDINARI**: somma di denaro concessa annualmente ed erogabile in una o più rate, preceduta da una valutazione complessiva, operata dalla Giunta Comunale sull'attività svolta dal richiedente nell'anno preso in considerazione.
- b) **STRAORDINARI**: somma di denaro concessa una tantum e preceduta da una valutazione operata dalla Giunta Comunale, della specifica iniziativa o progetto per cui è richiesta.

I contributi di cui sopra potranno in tutto o in parte essere erogati sotto forma di utilizzo gratuito di beni (mobili) o servizi comunali come meglio delineati al precedente articolo 2.

I contributi vengono attribuiti ai richiedenti nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione e determinati nei limiti delle dotazioni economiche assegnate in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Il Responsabile del Servizio competente, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta Comunale, assegna i contributi ordinari con proprio provvedimento che viene successivamente trasmesso alla Giunta Comunale per la presa d'atto.

ART. 4 CONTRIBUTI ORDINARI: CRITERI DI VALUTAZIONE

Il contributo ordinario può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, previa attenta valutazione, dei sottoelencati elementi:

- a) numero e qualità delle iniziative a carattere pubblico realizzate nel territorio comunale dall'associazione nell'anno precedente a quelle programmate per l'anno in corso;
- b) ambito territoriale in cui si sono svolte le attività e quantità di famiglie di San Fior coinvolte,
- c) entità dell'aiuto richiesto in rapporto all'attività complessiva (totale Bilancio);
- d) tipologia delle iniziative riservate agli associati e quelle invece rivolte ai cittadini;
- e) eventuali tariffe agevolate a favore delle famiglie di San Fior
- f) numero e età degli associati e/o beneficiari delle attività;
- g) contributi finanziari ricevuti da Enti, Aziende e privati, diversi dal Comune;
- h) professionalità degli istruttori in presenza di progetti culturali e sportivi

Il contributo viene assegnato sulla base di criteri oggettivi di valutazione adottati con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e imparzialità.

La misura del contributo assegnabile è determinata dall'applicazione della formula $C=S/T*P$ dove:

C = Contributo assegnato; **S**= Stanziamento previsto nel bilancio di previsione; **T**= totale complessivo delle somme dei punteggi ottenuti dai singoli richiedenti; **P**= punteggio ottenuto dal singolo richiedente.

ART. 5 CONTRIBUTI ORDINARI: LIMITI

La concessione da parte del Comune in un esercizio finanziario di un contributo non costituisce in alcun modo impegno per l'Amministrazione di erogarlo, in tutto o in parte, anche per l'esercizio successivo. Nella determinazione della misura del contributo ordinario, dovranno inoltre essere considerati tutti quei vantaggi economici attribuiti nel corso dell'anno, e di cui al precedente articolo 2.

Non possono richiedere contributi al Comune le associazioni con avanzo di Bilancio superiore a € 5.000,00.

ART. 6 CONTRIBUTI ORDINARI: MODALITA' DI RICHIESTA

La domanda di contributo ordinario, conforme ad apposito modello approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere corredata da:

- a) Copia dello Statuto o Regolamento dell'Associazione, ove non sia già stato presentato;
- b) Relazione sull'attività svolta, programma di massima per l'anno in corso e indicazione della destinazione del contributo richiesto;
- c) Copia del bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Scheda informativa sull'utilizzo del contributo richiesto

I documenti di cui sopra, sottoscritti dal Presidente o dal Legale rappresentante dell'Associazione, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di eventuale documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda. È ammesso il cambio di destinazione nell'utilizzo del contributo previo consenso dell'Amministrazione concedente a mezzo di apposito atto deliberativo dalla Giunta Comunale.

ART. 7 PIANO DI COORDINAMENTO ATTIVITA'

L'Amministrazione Comunale, attraverso un gruppo di lavoro appositamente costituito e comprendente i rappresentanti designati dalle associazioni, provvederà alla stesura di un programma annuale di coordinamento delle attività con la duplice finalità di condividere le iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative nel territorio e di dare inizio ad un percorso di fattiva e reciproca collaborazione. La programmazione di massima sarà fatta entro i mesi di febbraio e ottobre per programmazione stagionale.

ART. 8 CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono finalizzati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni o progetti non aventi carattere di ripetitività. Può essere concesso, previa presentazione, almeno 3 mesi prima, di apposita domanda in cui devono essere precisati i caratteri dell'iniziativa e i soggetti interessati. Alla domanda dovrà essere allegato un preventivo indicante i costi presunti che si andranno a sostenere e i mezzi con cui l'Associazione intende farvi fronte. L'Ammissibilità e la misura del contributo straordinario sono determinati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato, valutato il rilievo sociale dell'iniziativa. Il contributo potrà essere liquidato in parte dopo la presentazione della domanda ed il residuo a conclusione dell'iniziativa previa presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di eventuale documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda. Al contributo straordinario potranno essere ammesse anche quelle Associazioni che godono di contributi ordinari purché l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo straordinario, non sia prevista nel programma annuale presentato o da presentare.

ART. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualora l'Associazione deroghi dalle finalità statutarie o utilizzi i contributi per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di ammissione o autorizzati, la Giunta Comunale valuterà l'esclusione della stessa dalla concessione di qualsivoglia contributo ordinario e straordinario nell'anno successivo.

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia.

Limitatamente il solo anno 2020 le domande di accesso al contributo ordinario dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 31 agosto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti comunali vigenti in materia